

## SENTENZA N. 6/2019

Il Tribunale Federale FGI composto da

**Avv. Marco Leoni**  
**Avv. Antonio Cippone**  
**Avv. Luigi Acanfora**

**Presidente**  
**Componente**  
**Componente**

Si è riunito l'anno 2019, il giorno 28 maggio, alle ore 12:00, a Roma presso la sede federale FGI di V.le Tiziano 70, per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta del Procuratore Aggiunto Federale FGI, nei confronti della tesserata Laura VERNIZZI, chiamata a rispondere della violazione degli artt. 2 e 30 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI per: *"non aver osservato, e quindi violato, il periodo inibitorio comminato con sentenza n. 1/2019 dal Tribunale Federale dell'8/02/2019, partecipando in qualità di referente viaggio alla trasferta ufficiale delle ginnaste partecipanti al Gala word Cup di Pesaro 2019, così non assoggettandosi alla decisione dell'Organo di Giustizia. In Venegano Superiore (VA) e Pesaro 7 aprile 2019"*.

Il Tribunale così decide:


- valutata la richiesta del Procuratore Federale Aggiunto FGI, Avv. Lorenza Mel, la quale chiedeva – in via principale - l'accertamento della violazione dell'art. 30 RGD e quindi l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 3 e – in subordine - qualora si ravvisasse la sola violazione dell'art. 2 R.G.D., la sanzione dell'ammenda per € 1.000,00;
- considerate le ragioni della difesa, che ha concluso con la richiesta di assoluzione;
- ritenuto che la condotta ascritta alla tesserata risulta accertata, ma che tuttavia tale comportamento non può essere considerato sussumibile nell'alveo dell'art. 30 R.G.D., in quanto la semplice assunzione della qualità di "referente di viaggio" non sembra – nell'occasione - integrare la "partecipazione ad una attività ufficiale programmata dalla Federazione", così come previsto dall'art. 12 R.G.D. che delinea la sanzione dell'inibizione;
- reputato che la condotta ascritta integra, comunque, la violazione dell'art. 2 comma 3 R.G.D., in relazione all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo che impone al tesserato di "comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibili all'attività sportiva": ragioni di opportunità e di correttezza imponevano alla tesserata di astenersi anche dall'assumere la mera qualifica di referente di viaggio.

### PQM

- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni del Procuratore Federale Aggiunto e della difesa dell'incolpata;
- ritenuta la sola violazione dell'art. 2 RGD comma 3;
- irroga la sanzione dell'ammenda per € 500,00 oltre al pagamento delle spese del presente giudizio quantificate in € 300,00 da versarsi nelle casse della Federazione entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

**Avv. Marco Leoni**  
**Avv. Antonio Cippone**  
**Avv. Luigi Acanfora**



**Presidente**  
**Componente**  
**Componente**